

Allegato "A" dell'atto rep.n. 37706/22611

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art.1) E' costituita una societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione:

**"AGESP ENERGIA S.R.L."**

Art.2) La societa' ha per oggetto - secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonche' previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione - l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, comprese societa' controllanti, sia in via diretta che attraverso societa' controllate e/o collegate, oppure mediante rapporti contrattuali con terzi e/o con i soci, in Italia e all'estero, delle attivita' economiche di interesse generale riferite a:

a. acquisto, vendita e scambio di gas naturale, energia elettrica ed altri vettori energetici, ivi inclusi la stipula e la gestione dei contratti di importazione, di stoccaggio, di vettoriamento, di bilanciamento e di scambio con i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, anche in nome e per conto di terzi;

b. servizio energia, comportante in toto o in parte le attivita' di progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti, inclusa la fornitura della materia prima, finalizzati al condizionamento, climatizzazione e riscaldamento per usi civili e industriali, ivi compresa l'attivita' di commercializzazione dei singoli vettori energetici e le eventuali attivita' ausiliarie riferite al servizio di global service comportante in toto o in parte la progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti tecnologici quali tra gli altri: impianti elettrici, termoidraulici e trattamento aria, sorveglianza e controllo accessi, sistemi di elevazione per edifici civili e industriali;

c. progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, anche combinate tra loro (impianti di cogenerazione) alimentati da fonti energetiche primarie convenzionali e/o rinnovabili. In tali attivita' sono ricomprese anche le reti di teleriscaldamento e/o di telerefrigeramento ivi incluse le attivita' di promozione, commercializzazione e vendita dei singoli vettori energetici;

d. progettazione (per conto proprio), realizzazione e gestione di impianti per il trattamento e la trasformazione dei vettori energetici in applicazioni civili ed industriali finalizzate all'utilizzo razionale dell'energia e alla mitigazione degli impatti ambientali quali, tra gli altri: stazioni di rifornimento a gas metano per autotrazione.

Sempre secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo comunque applicabile, nonche' previo rilascio di ogni eventuale opportuna autorizzazione, la societa' potra' svolgere ogni attivita'

ritenuta necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in particolare:

- 1) ricerca e selezione di fornitori per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sui mercati nazionali ed internazionali per la vendita ai propri clienti;
- 2) stipula dei contratti di acquisto per l'approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le attivita' tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 3) ricerca e selezione di clienti sui mercati nazionali ed internazionali a cui vendere gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici;
- 4) stipula dei contratti di vendita di gas naturale, energia elettrica e/o altri vettori energetici ai propri clienti sia nei mercati nazionali che internazionali espletando tutte le pratiche tecniche, gestionali, burocratico - amministrative necessarie;
- 5) ricerca e sviluppo, progettazione (per conto proprio) di sistema/processo, costruttiva/di dettaglio, nonche' le attivita' di montaggio e collaudo di impianti e componenti ivi inclusa la direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, conduzione e manutenzione riferite agli impianti di cui allo scopo sociale;
- 6) stipulare accordi di partnership, joint-venture, associazioni temporanee di impresa con soggetti terzi, per lo sviluppo di attivita' promozionali, commerciali, progettuali, realizzative e gestionali per lo svolgimento di tutte le attivita' riferite all'oggetto sociale;
- 7) acquisto, vendita, installazione di beni strumentali (ivi inclusi apparati ed impianti) e prestazione di servizi connessi;
- 8) prestazione di servizi commerciali, tecnici e gestionali connessi all'acquisto ed alla vendita di gas naturale, energia elettrica e termica e/o altri vettori energetici anche mediante tecnologie informatiche e telematiche;
- 9) attivita' di marketing, pubblicita', gestione dell'immagine e sviluppo delle attivita' di propria competenza;
- 10) promozione di iniziative rivolte all'utilizzo razionale dell'energia e finalizzate al risparmio energetico e alla tutela dell'ambiente, da realizzarsi anche mediante la costituzione di "sportelli" operanti sul territorio, a supporto sia del cittadino che degli operatori commerciali, artigianali e industriali, nonche' lo sviluppo della progettazione e delle attivita' relative all'esecuzione di studi di fattibilita' tecnico-economica e finanziaria, nonche' lo svolgimento delle pratiche autorizzative finalizzate all'ottenimento dei necessari permessi e/o autorizzazioni e delle fonti di finanziamento agevolato; le attivita' di promozione possono estendersi anche alla

fornitura delle necessarie attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti con particolare riferimento a quelli che utilizzano energie rinnovabili, espletando tutte le pratiche tecnico - gestionali e amministrative necessarie per conto dei cittadini e degli operatori richiedenti;

11) incasso e/o pagamento di corrispettivi in denaro o altro, in nome e per conto proprio o di altri.

Essa potrà compiere, ma con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria e/o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi espressamente comprese l'assunzione di prestiti e mutui, la concessione di garanzie di qualsiasi tipo, sia reali che personali, sia su beni mobili che su beni immobili, a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal TUB, esclusivamente per obbligazioni proprie o di società appartenenti al proprio gruppo, nonché l'assunzione e la cessione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni e interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico e con tassativa esclusione dell'assunzione di partecipazioni a carattere finanziario, nonché di qualsiasi altra attività riservata dalla legge alle società finanziarie.

Art.2 bis) L'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informandone i soci in occasione della assemblea di approvazione del bilancio, ed ha facoltà di valutare ed integrare, in considerazione delle caratteristiche organizzative aziendali e delle attività svolte, gli strumenti di governo societario con i presidi previsti dalla normativa speciale vigente in materia di società a partecipazione pubblica, dandone conto ai soci in apposita relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

Art.3) La società ha la sua sede in Busto Arsizio.

Nei modi di legge potranno istituirsi altrove, e sopprimersi, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, laboratori, depositi ed unità locali in genere.

Art.4) Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art.5) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### CAPITALE

Art.6) Il capitale sociale è fissato in euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) e può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea.

Art.7) Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi: in

tal caso spettera' agli altri soci, sempre e comunque il diritto di prelazione.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria quota, dovra' informarne l'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; l'Organo Amministrativo ne dara' sollecita comunicazione, nella forma di cui sopra, agli altri soci, ciascuno dei quali potra' rendersi acquirente della quota offerta, fermo restando che, in caso di concorso di piu' soci nell'acquisto, la quota cedenda sara' ripartita tra i concorrenti in misura proporzionale alle quote gia' da essi possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta i soci dovranno comunicare all'Organo Amministrativo, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare il diritto di prelazione, nonche' l'entita' della quota che sono disposti ad acquistare; scaduto tale termine si intendera' che essi abbiano rinunciato ad esercitare il diritto di prelazione, con conseguente facolta' per il socio offerente di procedere alla alienazione della propria a terzi entro i dodici mesi successivi; l'alienazione della quota rimasta invenduta entro il suddetto termine cadra' nuovamente sotto la prelazione, a norma del presente articolo.

Art.8) I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse al tasso legale, ferme restando le disposizioni del Codice Civile in materia di mancato pagamento delle quote.

Art.9) L'assemblea puo' deliberare la riduzione del capitale sociale, mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attivita' o beni sociali o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la societa' abbia compartecipazione.

#### ASSEMBLEE

Art.10) L'assemblea rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato Italiano.

Art.11) Il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.12) L'assemblea e' convocata a' sensi di legge.

Essa e' validamente costituita anche senza formale convocazione se sussistano tutte le condizioni ed i presupposti previsti dalla legge perche' l'assemblea possa validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione.

Art.13) Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che

risultano validamente e tempestivamente iscritti nel libro dei soci.

Art.14) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta da altra persona nei limiti di legge; spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea, anche per delega.

Art.15) L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea.

Art.16) Il Presidente e' assistito da un segretario, anche non socio e, se del caso, da due scrutatori scelti fra i soci. Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quanto l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

Art.17) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se assunte con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

#### AMMINISTRAZIONE

Art.18) La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico; in alternativa, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea dei soci puo' disporre che la gestione della societa' sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

Quando l'organo amministrativo e' costituito da un consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori e' fatta assicurando l'equilibrio di genere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono essere anche non soci, vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, durano in carica sino a revoca o dimissioni a meno che, all'atto della loro nomina, venga stabilita una durata a tempo determinato e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; in occasione della nomina puo' essere attribuito e riconosciuto all'Organo Amministrativo un compenso per l'attivita' che e' chiamato a svolgere sulla base dei criteri e nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di societa' a partecipazione pubblica.

E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati successivamente allo svolgimento delle attivita' e trattamenti di fine mandato, cosi' come previsto dalla normativa vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica.

Non e' possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

Art.19) Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intendera' decaduto l'intero Consiglio e dovra' convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art.20) Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonche' qualora lo ritenga opportuno, un segretario anche estraneo al Consiglio stesso.

La carica di Vice Presidente e' prevista senza compensi aggiuntivi esclusivamente quale modalita' di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento.

In presenza di un organo amministrativo collegiale, lo stesso potra' eventualmente attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art.21) Il Consiglio si raduna sia presso la sede della societa', che altrove, purché nel territorio dello Stato Italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Direttore Generale o un Amministratore Delegato, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni, a norma di legge.

L'Organo Amministrativo puo' nominare anche istitori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, purché per determinati atti o categorie di atti, anche con facolta' di sub-delega.

Art.23) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma, telex o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.

Art.24) Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza oggettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Art.25) Nel caso in cui l'amministrazione della societa' venga affidata da un Amministratore Unico, egli potra' compiere in via libera qualsiasi atto sia di ordinaria amministrazione, sia di straordinaria, senza eccezione alcuna.

Nel caso in cui l'amministrazione della societa' venga affidata ad un Consiglio di Amministrazione, esso sara' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa' e potra' compiere tutti gli atti che riterra' opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria, che di straordinaria amministrazione, senza limitazione alcuna, esclusi soltanto quelli che la legge riserva, in modo

tassativo, all'assemblea dei soci; il Consiglio ha quindi, tra le altre, le facolta' di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre societa' costituite o costituende, assumere, gestire e cedere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese, assumere prestiti e mutui, concedere garanzie sia reali, che personali, anche per obbligazioni di terzi, acconsentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilita', transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato; il Consiglio inoltre impartisce direttive ed esercita i poteri disciplinari e di controllo relativamente ai suoi membri che siano vincolati da un rapporto di impiego con la societa'; sono infatti di esclusiva competenza del Consiglio tutti i poteri di controllo, ratifica o comunque supervisione dell'attivita' dei membri del Consiglio di Amministrazione che siano anche dipendenti della societa'.

#### FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.26) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci, all'Amministratore Unico o all'Amministratore Delegato, e' attribuita la firma sociale e la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio; il Presidente del Consiglio di Amministrazione potra' dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci, l'Amministratore Unico e l'Amministratore Delegato rappresentano la societa' in giudizio con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e con facolta' di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Art.26 bis) La societa' e' soggetta alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, trattandosi di societa' partecipata da pubbliche amministrazioni.

La societa' deve quindi dare piena attuazione alla disciplina anticorruzione e trasparenza suddetta attraverso la nomina di un responsabile e l'adozione di un piano redatto dal responsabile medesimo in stretto coordinamento con l'organo di vigilanza ed adottato dall'organo amministrativo, con la precisazione che le pubbliche amministrazioni controllanti dovranno promuovere l'adozione di provvedimenti sanzionatori a

carico degli amministratori che non abbiano ottemperato agli obblighi suddetti.

La società conserva piena autonomia decisionale in ordine alle modalità operative di attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, ferme restando in ogni caso le prescrizioni, vincoli e limitazioni inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al riguardo.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione deve individuare e gestire le aree di rischio, valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, prevedere l'adozione di un codice di comportamento o codice etico, definire le misure e le iniziative per la trasparenza in apposita e separata sezione, stabilire le modalità di verifica di eventuali inconfirmità ed incompatibilità degli incarichi, individuare le necessarie iniziative di formazione in materia, introdurre adeguate tutele per i dipendenti che segnalano illeciti ed avviare percorsi di rotazione fra le figure maggiormente esposte.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione è obbligatoria e compete all'organo amministrativo; l'incarico può essere revocato previo contraddittorio, per gravi inadempienze o per violazione degli obblighi di indipendenza, probità, lealtà nei confronti della società e dei suoi utenti; gli atti di nomina e revoca del responsabile devono essere comunicati alla pubblica autorità competente.

Il responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità, moralità ed aver dato prova di comportamento integerrimo in considerazione del ruolo da ricoprire; non deve avere commesso reati penali di alcun tipo con sentenza passata in giudicato né essere stato condannato dalla Corte dei Conti né essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari o sanzionatori di alcun tipo.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è di norma individuato fra i dirigenti della società ovvero del Gruppo di appartenenza della stessa, qualora ciò sia possibile, anche a seguito di opportune modifiche organizzative in considerazione dell'esiguo numero di dirigenti alle dipendenze della società.

Qualora non sia possibile procedere come sopra previsto, per assenza di dirigenti ovvero in presenza di dirigenti in situazione di conflitto in relazione all'attività svolta all'interno della società, sarà possibile individuare quale responsabile una figura non dirigenziale dotata comunque delle necessarie competenze, la cui attività dovrà essere soggetta a controllo e vigilanza stringente e periodica dell'organo amministrativo, così come in alternativa sarà possibile individuare il responsabile nell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in quanto la società ha adottato i modelli organizzativi previsti dalla normativa suddetta; in tale ultimo caso, il responsabile



potra' svolgere le proprie funzioni per l'intero Gruppo societario.

L'incarico di responsabile e' gratuito e non e' quindi possibile l'attribuzione di alcun compenso, se non legato al raggiungimento di specifici e misurabili obiettivi del piano. Il responsabile deve redigere il piano ed essere dotato dei necessari poteri di vigilanza nella attuazione effettiva delle misure previste nonche' di proposta delle integrazioni o modifiche ritenute opportune.

Le funzioni del responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organo di vigilanza.

Il responsabile incorre nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di danno erariale cosi' come risponde degli eventuali danni procurati alla societa' compresi eventuali danni all'immagine.

Sono in ogni caso fatte salve le norme inderogabili previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ragion per cui non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con le normative suddette.

#### ORGANO DI CONTROLLO

Art.27) La Societa' puo' nominare un organo di controllo od un revisore.

L'organo di controllo e' costituito da un solo membro effettivo che assume la qualifica di sindaco unico o, in alternativa, da un collegio sindacale.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso collegio.

In tutti i casi di obbligatorietà della nomina, il sindaco unico o i sindaci devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui la Societa' sia tenuta a nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il sindaco unico o i sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, all'atto della nomina si puo' prevedere una diversa durata della sua carica.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il sindaco unico e' stato rinominato o il collegio e' stato ricostituito.

La cessazione del sindaco unico o dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la Società ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalità dei sindaci, effettivi e supplenti, nel caso di collegio sindacale.

Il sindaco unico ed i sindaci sono rieleggibili.

Il compenso del sindaco unico o dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe minime professionali vigenti.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non è incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o più società controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo né il sindaco che intrattenga con la Società rapporti di lavoro occasionale di entità marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attività di difesa della Società nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi di legge, non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Il sindaco unico o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In presenza di collegio sindacale, in caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita la revisione legale dei conti sulla società, salvo i casi in cui la stessa sia inderogabilmente attribuita al revisore legale dei conti.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle decisioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni

dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle riunioni dell'Organo amministrativo.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Se del caso, la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione alle riunioni può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.

#### REVISORE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art.27 bis) Al soggetto appositamente nominato con lo specifico incarico di effettuare la revisione legale dei conti e' attribuita esclusivamente tale funzione di revisione, mentre al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo sono attribuite sia la funzione di controllo di gestione sia quella di revisione legale dei conti.

Si applicano al revisore nominato in alternativa all'organo di controllo ed in ogni caso al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, tutte le norme previste per quest'ultimo in materia di società per azioni e dalle leggi speciali, con particolare riferimento a quelle che ne disciplinano le competenze ed i poteri.

Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e il revisore sono tenuti a redigere la relazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, qualora non sia nominato l'organo di controllo.

#### BILANCIO ED UTILI

Art.28) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo forma il bilancio, con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa a norma di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge medesima.

Art.29) Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, vengono distribuiti ai soci, a meno che l'assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, deliberi gli speciali prelievi oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Art.30) Il pagamento degli utili e' effettuato presso le

casse designate dall'Organo Amministrativo, a decorrere dal giorno annualmente fissato dallo stesso.

Art.31) Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della societa'.

Art.32) Gli eventuali finanziamenti alla societa', nonche' gli eventuali apporti in denaro che i soci avessero ad effettuare nelle casse sociali in conto capitale, anche non proporzionalmente alle azioni possedute, non saranno mai fruttiferi di interessi, pure in assenza di specifica e formale deliberazione al riguardo e fatta comunque salva diversa deliberazione e cio' anche ai fini dell'articolo 43 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917; detti finanziamenti potranno essere effettuati esclusivamente entro quei limiti in cui tale attivita' non configuri raccolta di risparmio tra il pubblico in base alle disposizioni di legge vigenti in materia e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR).

#### SCIOGLIMENTO

Art.33) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della societa', l'assemblea stabilisce le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori determinandone i poteri.

#### CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.34) Qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci ovvero tra gli stessi (o i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo), gli amministratori, i liquidatori e la societa', in dipendenza del presente statuto o comunque riferibili alla vita sociale, sara' decisa, salvo divieto di legge, da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio.

La richiesta del giudizio arbitrale dovra' essere fatta con lettera raccomandata indirizzata alla controparte, contenente l'elenco delle domande e delle questioni da sottoporre all'arbitro.

L'arbitrato sara' irrituale ed l'arbitro decidera' in base alle norme di diritto italiano.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art.35) Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili previste dalla normativa vigente in materia di societa' a partecipazione pubblica e, pertanto, non producono effetto e si considerano come non apposte le clausole del presente statuto che possano essere ritenute in contrasto con la detta disciplina.

In originale firmato:

BASALARI GIUSEPPINA MARIA

ANDREA TOSI Notaio